




Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XIX - Manifestazioni a premio



LE MANIFESTAZIONI A PREMIO



PRINCIPIO ISTITUTIVO

ART. 19, LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

E

SCHEDA INFORMATIVA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 1997, n. 302, s.o.).
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

(*omissis*)

Capo III
**DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

(*omissis*)

Art. 19. - Disposizioni in materia di manifestazioni a premio e manifestazioni di sorte locali.

1. All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'art. 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

«I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) nell'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, il terzo periodo del penultimo comma, introdotto dall'art. 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62; gli articoli 41 e 52 del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938;

b) l'art. 7, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:

a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;

b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;

c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;

d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a).

5. Al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'art. 113 è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. - 1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorché i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonché di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.»;

b) gli articoli 114, 117, 118, 119, 120 e 121 sono abrogati;

c) l'art. 124 è sostituito dal seguente:

«Art. 124. - 1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione è ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione è notificata, la stessa è ridotta ad un sesto del massimo».

6. Le disposizioni del comma 5 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto nel comma 4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i premi indicati nell'art. 51 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, possono consistere soltanto in beni e servizi assoggettati ad IVA all'atto dell'acquisto o dell'importazione e in biglietti delle lotterie nazionali e giocate del lotto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di sorte locali nonché ai concorsi e alle operazioni a premio, che si concludono entro il 31 dicembre 1998, la cui domanda di autorizzazione è presentata entro il 31 dicembre 1997. In tal caso i soggetti organizzatori, in deroga alla disposizione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo, conservano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ad essi addebitata per rivalsa in relazione all'acquisto o all'importazione di beni e di servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

7. Al comma 1 dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «tabaccai richiedenti» sono sostituite dalle seguenti: «tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno»;



SCHEDA INFORMATIVA

Le regole sulle manifestazioni a premio (DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e dl 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77)

Definizione (art. 1)

Le manifestazioni a premio sono iniziative promozionali che si concretizzano attraverso lo strumento della promessa e dell'assegnazione di premi in correlazione o meno all'acquisto di un bene e/o di un servizio.

Tipologia (artt. 1, 2, 3)

Le manifestazioni a premio si suddividono in due tipi di iniziative:

- i concorsi a premio, in cui l'attribuzione dei premi dipende dalla sorte, da qualsiasi congegno, dall'abilità o dalla capacità dei concorrenti;
- le operazioni a premio, in cui l'attribuzione dei premi è condizionata all'acquisto o alla vendita di un determinato quantitativo di prodotti e/o di servizi.

I soggetti promotori (art. 5)

I soggetti legittimati a promuovere manifestazioni a premio sono imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati, nonché le organizzazioni rappresentative dell'associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

Possono indire manifestazioni a premio anche imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia, attraverso un proprio rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi dell'art. 17 della normativa IVA (rappresentante fiscale).

Le manifestazioni a premio possono essere svolte anche in associazione tra più aziende.

I soggetti delegati (art. 5, c. 3)

I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle manifestazioni.

I destinatari (art. 1, c. 4)

Sono destinatari delle manifestazioni a premio i consumatori finali ed altri soggetti quali i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori ed i lavoratori dipendenti.

I premi messi in palio (art. 4)

I premi possono consistere in beni (anche immobili), servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all'articolo

2002 del codice civile, giocate del lotto o biglietti delle lotterie nazionali.

Non possono costituire premio: il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazione sulla vita.

La durata (art. 1, c. 3)

- Per i concorsi il termine massimo di durata è di un anno, ivi compresa anche l'individuazione dei vincitori.
- Per le operazioni a premio la durata massima è di cinque anni dall'inizio della manifestazione, comprese le operazioni di individuazione dei vincitori e di richiesta dei premi.

Le esclusioni (art. 6)

Non si considerano manifestazioni a premio:

- i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;
- le manifestazioni indette da emittenti televisive solo nel caso in cui è previsto che i premi siano assegnati agli spettatori presenti nello studio, ovvero a qualunque condizione, per quelle poste in atto da emittenti radiofoniche, semprechè l'iniziativa non sia svolta per promuovere prodotti o servizi di altre imprese;
- le sole operazioni a premio con premi costituiti da quantità aggiuntive di prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di prodotti e di servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso, purché essi non siano offerti per incentivare il primo acquisto;
- le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore come piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all'entità dell'acquisto;
- le manifestazioni in cui i premi siano destinati ad enti o istituzioni pubbliche che abbiano finalità eminentemente sociali e benefiche (scuole, ospedali, ecc.).

Gli adempimenti a carico dei promotori (art. 10)

Lo svolgimento delle manifestazioni a premio **non richiede autorizzazioni** specifiche ed i principali obblighi previsti sono:

- per i concorsi a premio, una "comunicazione di svolgimento" inviata al Ministero almeno quindici giorni prima dell'inizio, tramite l'apposito modello Prema CO/1, cui va allegato il regolamento e la documentazione relativa alla cauzione prestata a garanzia dei premi promessi;
- per le operazioni a premio, la redazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del regolamento della manifestazione da conservare presso la sede della ditta promotrice e l'invio al Ministero, in allegato all'apposito modello Prema OP/1, della documentazione relativa alla

cauzione prestata a garanzia dei premi promessi.

Il regolamento (artt. 10 e 11)

Prima di iniziare una manifestazione a premio i promotori predispongono un apposito regolamento nel quale devono essere indicati il soggetto o i soggetti promotori, la durata, l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura e il valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna degli stessi nonché, per i soli concorsi a premio, i dati delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle quali devolvere i premi non richiesti o non assegnati.

La cauzione (art. 7)

Al fine di garantire la corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio prestano cauzione (tramite deposito in Tesoreria Provinciale dello Stato o fidejussione bancaria o assicurativa in bollo e con firma autenticata) a favore del Ministero, con scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione ed in misura pari:

- per i concorsi: al 100 per cento del valore dei premi promessi;
- per le operazioni a premio: al 20 per cento del montepremi previsto ed è esclusa quando il premio viene corrisposto unitamente al prodotto o servizio promosso.

La cauzione si intende svincolata dopo dodici mesi dal termine della manifestazione, o, solo per i concorsi, decorsi 180 giorni dalla trasmissione al Ministero del processo verbale di chiusura.

L'individuazione dei vincitori (art. 9)

L'individuazione dei vincitori (per sorte o abilità) dovrà essere effettuata alla presenza di un notaio o del "responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica" competente per territorio presente presso ciascuna Camera di Commercio.

Andrà da essi redatto un apposito verbale secondo lo schema predisposto da questo Ministero.

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, devono essere devoluti alle Onlus indicate nel regolamento.

Il processo verbale di chiusura (art. 9, c. 4)

Nei concorsi a premio, espletate le operazioni di consegna dei premi e le eventuali devoluzioni alle Onlus indicate, va fatto redigere, da un notaio o dal responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presente presso la Camera di Commercio competente per territorio, il processo verbale di chiusura della manifestazione, compilato secondo lo schema tipo (Prema CO/PV) predisposto dal Ministero al quale è trasmesso tempestivamente, insieme al modello Prema CO/2 (di riscontro contabile).

**Lo svincolo anticipato
della cauzione
(art. 7, c. 4)**

Il Ministero, verificato - anche tramite il verbale di chiusura - il regolare svolgimento della manifestazione, dispone lo svincolo della cauzione prestata ovvero ne determina l'incameramento totale o parziale qualora:

- per i concorsi, risultino commesse violazioni relative alla consegna dei premi;
- per le operazioni, siano accertati, d'ufficio o a seguito di denuncia, la mancata corresponsione dei premi promessi.

Al fine di ottenere lo svincolo anticipato della cauzione, i promotori delle operazioni a premio, dopo la conclusione della manifestazione, consegnati i premi a tutti gli aventi diritto, possono avanzare apposita richiesta, supportata da idonea dichiarazione sul regolare svolgimento dell'iniziativa e sulla consegna dei premi.

**Le manifestazioni vietate
(art. 8)**

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni a premio, quando:

- il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l'individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
- vi è elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, in quanto il prezzo richiesto è superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione a premio;
- vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
- si promuovono prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
- sono violate le disposizioni del DPR 26 ottobre 2001, n. 430, tranne quelle di cui all'art. 10, comma 1.

**I Controlli
(art. 12)**

L'attività di controllo amministrativo è attribuita a questo Ministero, rimane di competenza dell'Amministrazione finanziaria il controllo sugli adempimenti di natura fiscale.

Il Ministero effettuerà il controllo sulle manifestazioni a campione, se disposto d'ufficio, o su segnalazione di soggetti interessati. Nel caso venissero individuate violazioni, il Ministero comunica le proprie osservazioni ed assegna un termine di 15 giorni all'azienda per presentare le proprie argomentazioni a difesa e le proposte per rimuovere le cause delle violazioni contestate. Non ritenendo valide le argomentazioni dedotte il Ministero disporrà entro 60 giorni un provvedimento di cessazione dell'iniziativa.

Ai soli fini del controllo e verifica dell'elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse, la L. 24/11/2003, n. 326, art. 39, punto 13 quater, ha attribuito la competenza al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).


Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio, disciplinato dall'articolo 8, comma 2, e del successivo articolo 12, comma 2, del DPR 430/2001, è rivolto alla tutela del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio e del connesso interesse dei soggetti che a queste partecipano.

Le relative sanzioni vengono stabilite dal combinato disposto dall'art. 124 R.D.L. 19/10/1938, n. 1933, convertito con modificazioni, nella L. 5/6/1939, n. 973, come sostituito dal comma 5, lett. c), dell'art. 19 della L. 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 12, comma 1, lett. o) del dl 8 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, secondo lo schema seguente:

Violazioni	Sanzioni
<ul style="list-style-type: none">▪ effettuazione di manifestazioni vietate e/o partecipazione all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e/o di operazioni a premio vietati.	<ul style="list-style-type: none">▪ da € 50.000,00 ad € 500.000,00 e pubblicazione, a spese del promotore, attraverso i mezzi di comunicazione individuati dal Ministero, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata
<ul style="list-style-type: none">▪ continuazione della manifestazione quando ne è vietato lo svolgimento	<ul style="list-style-type: none">▪ sanzione precedente raddoppiata
<ul style="list-style-type: none">▪ effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione o comunicazione priva del regolamento o della documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione	<ul style="list-style-type: none">▪ da € 2.065,83 a € 10.329,14
<ul style="list-style-type: none">▪ comunicazione inviata successivamente all'inizio della manifestazione, ma prima della constatazione di eventuali violazioni	<ul style="list-style-type: none">▪ riduzione al 50% della sanzione prevista
<ul style="list-style-type: none">▪ effettuazione del concorso con modalità difformi da quelle indicate nella comunicazione e nel regolamento ad essa allegato	<ul style="list-style-type: none">▪ da € 1.032,91 a € 5.164,57

La gestione informatica delle comunicazioni



Il Ministero ha aperto uno **sportello virtuale** al quale è possibile accedere per trasmettere la documentazione relativa alle manifestazioni a premio con modalità informatica, in sostituzione dei metodi tradizionali (posta, fax, a mano, ecc.).

Si accede al servizio da una postazione PC munita di connessione ad Internet, tramite carta elettronica o chiave USB abilitate alla firma digitale certificata.

Con tale sistema, **obbligatorio dal 25 gennaio 2011**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lett o) del dl 8 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e del decreto interdirigenziale 5 luglio 2010, le ditte promotrici e/o i soggetti da esse delegati, possono presentare on - line le comunicazioni relative alle manifestazioni a premio attraverso i modelli predisposti dal Ministero (CO/1, CO/2, OP/1) nonché la documentazione prevista dal DPR 430/2001 (regolamento del concorso, processo verbale di chiusura).

Tali comunicazioni sono prese in carico automaticamente dal sistema di protocollo del Ministero e dal database di PREMA di gestione delle manifestazioni a premio ed assumono lo stesso valore legale di quelle presentate, in formato cartaceo, attraverso i tradizionali sistemi di trasmissione.

Con la prima comunicazione sarà messa a disposizione una sorta di scrivania digitale su cui verranno visualizzate tutte le informazioni più importanti relative alle manifestazioni a premio, quali il protocollo delle comunicazioni effettuate, l'identificativo che il sistema PREMA assegna alla pratica, il funzionario incaricato dell'istruttoria, le eventuali comunicazioni di irregolarità riscontrate in fase di controllo dall'ufficio, lo stato della pratica, ecc.